

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-194	del 19/03/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento della realizzazione di attività relative al Progetto “LIFE10ENV/IT/331: Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani”- HIA21.	
Proposta	n. PDTD-2014-198 del 17/03/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute	
Dirigente proponente	Lauriola Paolo	
Responsabile del procedimento	Lauriola Paolo	

Questo giorno 19 (diciannove) marzo 2014 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento della realizzazione di attività relative al Progetto “LIFE10ENV/IT/331: Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani”- HIA21.

VISTE:

- la DDG 87 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014;
- la DDG 88 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006”;
- il “Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia”;

PREMESSO:

- che Arpa Emilia-Romagna è impegnata nella realizzazione di un progetto Europeo LIFE + che riguarda la salute pubblica ai fini di valutazioni sanitarie, ambientali ed epidemiologiche denominato: “Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani” Acronimo HIA21, approvato nell'ambito del programma LIFE Environment 2010 rif. LIFE10 ENV/IT/331, di seguito Progetto HIA21;
- che, nell'ambito di suddetto progetto, devono essere sviluppate le seguenti Azioni:
 - Azione F9 “Prosecuzione delle azioni di raccolta ed elaborazione dei dati socio-economici sul territorio di Arezzo”: aggiornamento della banca dati sugli indicatori socio-economici tramite la raccolta e l'integrazione dei dati utilizzando gli studi già raccolti in precedenza e aggiungendo gli studi eventualmente prodotti tra la fine del 2013 e il 2014;
 - Azione F14 “Realizzazione e somministrazione alle popolazioni di un questionario sulla comprensione degli scopi del progetto e sul gradimento delle azioni”: redazione, stampa e distribuzione, sui due territori che ospitano gli impianti

oggetto di studio, di un questionario che tenga conto dei vari indicatori sul gradimento del processo e sull'utilità del progetto insieme alle metodologie adottate;

CONSIDERATO:

- che le suddette Azioni sono il naturale proseguimento di attività già in corso, necessarie al completamento del Progetto, la cui esecuzione necessita di elevate competenze metodologiche;
- che, per la realizzazione di suddetto progetto, Arpa può avvalersi della collaborazione di Enti che si occupano di attività di studio, ricerca e sperimentazione relativamente ad una serie di temi specifici riguardanti la prevenzione e/o la valutazione dello stato dell'ambiente;
- che, nell'ambito del progetto HIA21, alcune attività prodromiche alle suddette Azioni sono state affidate, con precedente convenzione, al Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali di Venezia, di seguito CINSa;
- che è necessario garantire continuità metodologica ed una valutazione dei risultati uniforme in relazione anche a dati acquisiti in precedenti progetti e attività di Arpa il cui uso appare necessario per lo svolgimento del progetto HIA21;
- che, come si evince dalla dichiarazione di affidamento diretto del Dott. Paolo Lauriola, agli atti, l'affidamento del servizio al CINSa permetterà di mantenere la necessaria continuità metodologica, oltre ad ottimizzare i tempi di esecuzione delle Azioni del progetto, ormai vicino al termine;

RILEVATO:

- che, al fine di regolamentare le suddette attività, Arpa ha concordato con il CINSa uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la durata di detta convenzione è di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che Arpa erogherà al CINSa un corrispettivo di Euro 21.674,00 IVA inclusa, secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con DDG n. 83 del 21/12/2012, consente, per i servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro, l'affidamento diretto e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG: Z770DCFACE ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che al Progetto è assegnato il CUP B55E11000080006;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRESO ATTO:

- che, come da dichiarazione rilasciata dal responsabile del CTR Ambiente e Salute, agli atti, i servizi oggetto della fornitura possono essere forniti solo dal Cinsa;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento al Cinsa della realizzazione di attività relative al Progetto "LIFE10ENV/IT/331: Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani"- HIA21, per l'importo di Euro 21.674,00 IVA inclusa;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.65/2010, il Direttore Tecnico ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;
- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che il Cinsa ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102)", che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014 - Linee guida" della D.D.G. 88/2013;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Paolo Lauriola, Responsabile CTR Ambiente e Salute, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO INOLTRE:

- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione dello stesso, coerentemente con il piano economico della scheda progetto (HIA11);
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Dott. Paolo Lauriola;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, al CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali con sede legale presso l'Università Ca' Foscari Dipartimento di Scienze Ambientali, Dorsoduro 2137 - 30123 Venezia, Codice Fiscale n. 94036640277, P.I. 03416490278, la realizzazione di attività di studio relative al Progetto: LIFE10ENV/IT/331 – HIA21, (CIG Z770DCFACE – CUP B55E11000080006) secondo lo schema di convenzione che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

3. di dare atto che la suddetta convenzione ha durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
4. di dare, inoltre, atto che Arpa erogherà al CINSa un corrispettivo di Euro 21.674,00 IVA inclusa secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione;
5. di dare atto che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento il Dott. Paolo Lauriola;
6. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
7. di dare atto, infine, che il costo di Euro 21.674,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari (SECOV), è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e pluriennale con riferimento al progetto HIA11 – DTPNC;

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

**CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA ROMAGNA
E CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
per le SCIENZE AMBIENTALI (CINSA)**

TRA

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna- Direzione Tecnica, avente sede in Bologna, cap. 40122, Largo Caduti del Lavoro, 6, P. IVA e Codice fiscale n. 04290860370, nel prosieguo del presente atto denominata come "ARPA" rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, nato a Castelvetro Piacentino (PC), autorizzato alla stipula della presente Convenzione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 65 del 27/09/2010

E

CINSA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali con sede legale presso l'Università Ca' Foscari Dipartimento di Scienze Ambientali, Dorsoduro 2137 - 30123 Venezia, Codice Fiscale n. 94036640277, P.I. 03416490278 di seguito denominato "CINSA", legalmente rappresentata dal prof. Nelson Marmioli nato a Reggio Emilia il

20.08.1947 e residente a Parma in Via Luria 28, C.F. MRM NSN 47M 20H 223T, nella persona del legale rappresentante e in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede legale del CINSIA;

PREMESSO CHE

- con L.R. 19/4/1995, n. 44 è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARPA), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- Il CINSA è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituitosi il 16 luglio del 1996 con atto pubblico n° 1761 registrato a Venezia il 26 luglio 1996 e riconosciuta personalità giuridica dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università con D.M. del 12/04/1999. Il Consorzio raggruppa le Università di Bari, Bologna, Brescia, Camerino, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Parma, Torino e Venezia;
- il CINSA fornisce pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze Ambientali e che tra le tematiche di studio e competenze del CINSA rientra anche la valutazione degli impatti;

PREMESSO INOLTRE CHE

- ARPA è titolare di un progetto LIFE + dal titolo "Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani";
- nell'ambito di tale studio è possibile stipulare convenzioni con istituzioni/enti per la realizzazione delle Azioni di progetto;
- ARPA EMR e CINSIA hanno già collaborato nella realizzazione di Azioni previste dal suddetto progetto;

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano
quanto segue:**

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento di attività funzionali al progetto "LIFE10ENV/IT/331.

Il CINSIA si impegna a realizzare, in costante collaborazione con ARPA EMR, le attività necessarie al completamento delle seguenti Azioni di progetto:

- Azione F9 "Prosecuzione delle azioni di raccolta ed elaborazione dei dati socio-economici sul territorio di Arezzo": aggiornamento della banca dati sugli indicatori socio-economici tramite la raccolta e l'integrazione dei dati utilizzando gli

studi già raccolti in precedenza e aggiungendo gli studi eventualmente prodotti tra la fine del 2013 e il 2014;

- Azione F14 "Realizzazione e somministrazione alle popolazioni di un questionario sulla comprensione degli scopi del progetto e sul gradimento delle azioni": redazione, stampa e distribuzione, sui due territori che ospitano gli impianti oggetto di studio, di un questionario che tenga conto dei vari indicatori sul gradimento del processo e sull'utilità del progetto insieme alle metodologie adottate.

Il CINSa si impegna a presentare ad ARPA, resoconti periodici sull'attività svolta e sui risultati parziali e finali raggiunti, al fine della verifica della conformità dell'attività eseguita con gli obiettivi fissati.

ART. 2 - Comitato scientifico

Per le finalità di cui all'art. 1, l'ARPA EMR ed il CINSa istituiscono un Comitato Scientifico composto da un rappresentante ARPA EMR e da due rappresentanti del CINSa.

Per l'ARPA EMR fa parte del Comitato Scientifico il Dott. Paolo Lauriola, Responsabile del Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute.

Per il CINSa fanno parte del Comitato Scientifico il Prof. Nelson Marmioli ed il Prof. Giulio A. De Leo del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Parma.

ART. 3 - Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ARPA EMR erogherà al CINSa un corrispettivo di Euro 21.674,00 IVA inclusa, dietro presentazione di idonei documenti contabili, secondo le scadenze e modalità di seguito indicate:

- 40% alla sottoscrizione e avvio della presente convenzione;
- 40% dopo tre mesi a presentazione di una relazione intermedia delle attività tecnico-scientifiche svolte;
- 20% a conclusione delle attività e dietro presentazione di una relazione tecnico-scientifica delle attività svolte.

Le fatture dovranno:

- riportare il CIG Z770DCFACE e il CUP B55E11000080006;

- riportare la dicitura "LIFE10ENV/IT/331".
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul c\c di Tesoreria CINSA con IBAN - IT 57 G 01005 02000 000000218700.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene conteggiato in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lvo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di due punti.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente prodotti.

ART. 4 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il CINSA si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si obbliga pertanto a comunicare, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative alla presente convenzione, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente

convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. Il CINSA, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m

ART. 5 - Relazione tra le PARTI

La presente convenzione non costituisce accordo di Joint-Venture o di Associazione di Scopo, e le Parti mantengono quindi la loro identità legale individuale.

ART. 6 - Norme per il Personale

Il Personale di ciascuna Parte, che si rechi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno della Parte ospitante, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del contratto.

Il personale impegnato nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è tutelato da copertura assicurativa a totale cura e spese e sotto la responsabilità dell'ente di appartenenza.

ART. 7 - Rappresentanti delle Parti

ARPA EMR designa, quale proprio Rappresentante per il presente Accordo, il dott. Paolo Lauriola, Responsabile del centro tematico Regionale Ambiente e Salute;

CINSA designa, quale proprio Rappresentante per la presente Convenzione, il Dott. Marco Benedetti delegato dal CINSA per la programmazione delle attività.

ART. 8 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della

presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente CINSA e ARPA - EMR. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

ART. 9 - Entrata in vigore e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 9 mesi.

ART. 10 - Controversie

Per tutte le eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni contenute in questo contratto che non potessero trovare composizione in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 11 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b) della Tariffa-Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986, n. 131. I costi saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Venezia,

CINSA

ARPA- EMR

Il Direttore

Il Direttore Tecnico

Prof. Nelson Marmiroli

Dott. Franco Zinoni

N. Proposta: PDTD-2014-198 del 17/03/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento della realizzazione di attività relative al Progetto “LIFE10ENV/IT/331: Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani”- HIA21.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/03/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
